

nati i temperamenti, le condizioni che deve contenere il regolamento da emanare.

Si tratta qui di garantire la fede pubblica, la sicurezza ai depositanti ed ai loro aventi causa, si tratta d'una cauzione nell'interesse privato dei depositanti, e non una cauzione nell'interesse pubblico. Ora se è impossibile applicare una disposizione generale a quelli sotto la sorveglianza della dogana, non mi pare, però, che, aprioristicamente qualche cosa non si debba stabilire. È bene che resti inteso fra la Commissione e il Ministero, che siano facoltativamente, e non obbligatoriamente, autorizzate le Camere di commercio, specialmente quando si tratta di depositi stabiliti da privati, perchè anche i privati li possono stabilire a norma di legge, a rimettere una cauzione sufficiente la quale serva a tutelare non solo le ragioni dei deponenti, ma ancora le ragioni ed i diritti dei terzi, una cauzione che abbia carattere di diritto.

Spero che la Commissione vorrà accettare queste mie raccomandazioni, e l'emendamento al secondo capoverso il quale è così concepito:

« Le disposizioni relative dovranno essere approvate dal ministro di agricoltura e commercio. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Tortarolo, relatore.** La Commissione riconosce necessario non solo che una garanzia sia data nell'interesse privato di ogni depositante, ma ammette che la stessa possa in molti casi contribuire eziandio a tutelare la fede pubblica.

Onde la Commissione, riconoscendo giuste le osservazioni fatte dall'onorevole sottosegretario, crede però utile e conveniente che la garanzia intervenga non obbligatoria, ma facoltativa. Ogni giudizio sulla sua opportunità deve essere riservato a quella autorità superiore, cui spetti sancire il regolamento proposto dalle Camere di commercio. Osserverò, inoltre, che, in questa opinione, bisogna essere tanto più fermi, inquantochè la legge che regola i depositi nei magazzini generali, non esige alcuna garanzia speciale nell'interesse della fede pubblica. E non è a dire che l'ingerenza della dogana nei magazzini generali possa sostituire la mancanza di garanzia rispetto alla fede pubblica. No, perchè la mercanzia dai magazzini generali può essere estratta a con-

dizione che paghi il dazio d'entrata: e l'Amministrazione doganale, dopo percepito il dazio, non deve preoccuparsi se possa sparire così il pegno che deve garantire coloro che hanno anticipato danaro sulla medesima mercanzia. Ed anche è vero che i terzi, coloro che senza essere depositanti, verranno in possesso delle note di pegno per girate relative, possono soggiacere a frodi contro le quali certamente l'ingerenza doganale, nei magazzini generali, non presta la menoma tutela; e contro alle quali la legge criminale soltanto è valevole a salvaguardare.

Ma poichè non si abbonda mai abbastanza nel tutelare gli interessi del pubblico, la Commissione accetta che qualche garanzia in casi eventuali, possa essere richiesta anche nell'interesse della fede pubblica, purchè non sia obbligatoria. Le tutele soverchie, mentre mancano non di rado allo scopo prefisso, valgono però sempre ad inceppare più o meno il libero e fecondo sviluppo delle iniziative private: onde come non piacciono a voi, non piacciono nemmeno alla Commissione. Con tali considerazioni essa accetta l'emendamento proposto dal Governo.

**Presidente.** Dunque l'articolo 3º è così modificato dal Governo d'accordo con la Commissione:

« Art. 3. Quelle norme disciplinari che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento 31 ottobre 1876, n. 3440, la Camera di commercio del luogo è obbligata a stabilire, sia per regolare il movimento delle merci, sia per assicurare l'ordine interno, dovranno comprendere ogni provvedimento che, in rapporto alla nuova istituzione, valga a tutelare la sicurezza delle merci e la fede pubblica.

« Le disposizioni relative dovranno essere approvate dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« La facoltà di emettere fedi di deposito e note di pegno non potrà essere esercitata se non che sotto la rigorosa osservanza delle medesime disposizioni disciplinari e di ogni loro successiva modificazione. »

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Si procederà, nella seduta pomeridiana, alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.